

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 903)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(TANASSI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 1973

Misura del compenso mensile da corrispondere, per ciascun incarico, ai medici civili convenzionati presso gli stabilimenti sanitari militari dell'Esercito

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 10 marzo 1969, n. 79, nel prorogare al 31 dicembre 1973 l'efficacia della legge 26 giugno 1965, n. 809, riguardante la facoltà di assumere medici civili convenzionati presso gli stabilimenti sanitari militari dell'Esercito, elevò da lire centomila a lire centoventimila la misura del compenso mensile previsto, per ciascun incarico, dall'articolo 2, ultimo comma, della predetta legge n. 809. Ciò per adeguare l'importo del compenso al mutato potere d'acquisto della moneta, così evitando il generalizzarsi del rifiuto opposto da molti medici specialisti di stipulare convenzioni con la Difesa a causa dell'insufficiente remunerazione loro offerta.

In effetti la legge, perfezionata nel 1969, era stata posta allo studio parecchio tempo prima di modo che anche il nuovo tratta-

mento si palesa oggi inadeguato, tanto che la Federazione nazionale dell'ordine dei medici ha più volte chiesto l'aggiornamento dello stesso ritenendolo incompatibile con il decoro dei sanitari convenzionati.

In relazione a quanto sopra, si ravvisa la necessità di un provvedimento che elevi il compenso massimo in parola alla più congrua misura di lire centottantamila mensili, misura del resto corrispondente a quella massima prevista dall'articolo 12 della legge 28 luglio 1971, n. 585, in favore dei medici civili generici e specialisti convenzionati per integrare la composizione delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra.

A ciò provvede l'unito disegno di legge, la cui attuazione comporterà una maggiore spesa di annue lire 216 milioni fronteggiabile con i normali stanziamenti di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1972, il compenso mensile da corrispondere, per ciascun incarico, ai medici civili convenzionati presso gli stabilimenti sanitari militari dell'Esercito non può superare la somma di lire centotantamila.

Art. 2.

All'onere annuo di lire 216.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, sarà fatto fronte con gli ordinari stanziamenti del capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1972 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.